

Convenzione concernente l'apertura delle ostilità²

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

(Stato 3 luglio 2015)

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

considerando che, per la sicurezza delle relazioni pacifiche, è importante che le ostilità non comincino senza un avvertimento preliminare;

che importa, parimente, che lo stato di guerra sia notificato senza indugio alle Potenze neutrali;

CS 11 369; FF 1909 I 1 ediz. ted. 1909 I 97 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese.

² Trattasi della III^a Conv. conclusa alla Conferenza per la pace all'Aja, del 1907.

L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.212 in fine.

³ CS 11 217

desiderando concludere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra esse non devono cominciare senza un avvertimento preliminare e non equivoco, che avrà sia la forma d'una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionale.

Art. 2

Lo stato di guerra dovrà essere notificato senza indugio alle Potenze neutrali e non produrrà effetto nei loro riguardi che dopo ricevutane notificazione che potrà esser fatta anche col telegrafo. Tuttavia le Potenze neutrali non potrebbero invocare la mancanza di notificazione, se fosse stabilito in modo non dubbio ch'esse conoscevano di fatto lo stato di guerra.

Art. 3

L'articolo 1 della presente Convenzione produrrà effetto in caso di guerra tra due o più delle Potenze contraenti.

L'articolo 2 è obbligatorio nei rapporti fra un belligerante contraente e le Potenze neutrali pure contraenti.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d'una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà immediatamente rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 5

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera aderire notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto d'adesione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Quest'ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze copia, certificata conforme, della notificazione e dell'atto d'adesione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 6

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito, e per le Potenze che ratificheranno più tardi o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 7

Quando accada che una delle Alte Parti contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia, certificata conforme, della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 8

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratificazioni fatto in virtù dell'articolo 4 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'adesione (articolo 5 capoverso 2) o di denuncia (articolo 7 capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa ad esaminare tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 3 luglio 2015⁴

Stati partecipanti	Ratificazione o Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Austria	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Belgio	8 agosto	1910	7 ottobre	1910
Bolivia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Brasile	5 gennaio	1914	6 marzo	1914
Cina	15 gennaio	1910 A	16 marzo	1910
Danimarca	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
El Salvador	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Etiopia	5 agosto	1935 A	4 ottobre	1935
Figi	26 gennaio	1973 S	10 ottobre	1970
Finlandia	9 giugno	1922 A	8 agosto	1922
Francia	7 ottobre	1910	6 dicembre	1910
Germania	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Giappone	13 dicembre	1911	11 febbraio	1912
Guatemala	13 aprile	1910	12 giugno	1910
Haiti	2 febbraio	1910	3 aprile	1910
Liberia	4 febbraio	1914 A	5 aprile	1914
Lussemburgo	5 settembre	1912	4 novembre	1912
Messico	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Nicaragua	16 dicembre	1909 A	14 febbraio	1910
Norvegia	19 settembre	1910	18 novembre	1910
Paesi Bassi	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Aruba	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Curaçao	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Sint Maarten	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Panama	11 settembre	1911	10 novembre	1911
Polonia	7 maggio	1925 A	6 luglio	1925
Portogallo	13 aprile	1911	12 giugno	1911
Regno Unito	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Romania	1° marzo	1912	30 aprile	1912
Russia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Spagna	18 marzo	1913	17 maggio	1913
Stati Uniti d'America	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Sudafrica	10 marzo	1978 S	31 maggio	1910
Svezia	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
Svizzera	12 maggio	1910	11 luglio	1910

⁴ CS 11 369; RU 1979 957 e 2015 2503.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

0.515.10

Prevenzione della guerra. Diritto e consuetudini della guerra. Neutralità

Stati partecipanti	Ratificazione o Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Thailandia	12 marzo	1910	11 maggio	1910
Ucraina	29 maggio	2015 S	24 agosto	1991
Ungheria	27 novembre	1909	26 gennaio	1910
